

N. 18705 di REPERTORIO

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO  
della provincia di Pavia

PROVINCIA DI PAVIA

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di dicembre in Pavia piazza Italia, n 2, avanti a me, Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, Segretario Generale della Provincia di Pavia, autorizzata a rogare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, nell'interesse della Provincia, gli atti in forma pubblica e senza assistenza di testimoni per avervi, le parti d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i Sigg.:

la **Provincia di Pavia** (di seguito l'**Ente responsabile dell'ATO**), rappresentata dal Sen. DANIELE BOSONE, nato a Pavia il 04 dicembre 1962, domiciliato per la carica in Pavia, Piazza d'Italia n. 2, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*

E

la **Società consortile pubblica PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.** (di seguito il **Gestore**), Codice Fiscale Partita IVA n. 02234900187, iscritta al Registro delle imprese di Pavia al n. 256972, capitale sociale € 15.048.128,21(euro quindicimilioniquarantottomilacentotrentotto/21) i.v., rappresentata, ai sensi dell'articolo 29 del proprio statuto, dal Sig. LUIGI MAGGI, nato a Stradella (PV) il 28 ottobre 1937, domiciliato per la carica in Pavia presso la sede della Società in Pavia via Donegani 7/21, il quale interviene nella

sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*,  
(di seguito, congiuntamente, le Parti)

#### **PREMESSO CHE**

- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di Gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*:
- all'art. 49, comma 1, stabilisce che le Province, salvo che per l'ambito della città di Milano, organizzino il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e ne deliberino la forma di gestione, affidando detto servizio ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni;
- all'art. 48, comma 3, stabilisce che, per le decisioni relative alla scelta del modello gestionale e all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, le Province acquisiscano il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO;
- la Conferenza dei Comuni dell'ATO della provincia di Pavia, nella seduta dell'8 maggio 2013, ha espresso parere favorevole rispetto all'affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l., secondo il modello *in house providing*, del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'ATO provinciale;
- la Provincia di Pavia, con Deliberazione Consiliare 7 giugno 2013, n. 49, ha deliberato di procedere all'affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l., quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell'ATO provinciale, secondo il modello *in house providing*, e di procedere, ai fini del definitivo perfezionamento degli effetti dell'affidamento ed entro la data del

31/12/2013, alla stipula della Convenzione di servizio, previa verifica e presa d'atto dell'avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni stabilite nella deliberazione stessa;

- la Provincia di Pavia, con Deliberazione Consiliare del 20/12/2013 n. 143 ha preso atto del verificarsi delle condizioni stabilite per l'affidamento definitivo del servizio e ne ha confermato l'affidamento secondo il modello *in house providing* a Pavia Acque S.c.a.r.l., prendendo altresì atto dello schema dell'apposita Convenzione di servizio da stipularsi con il Gestore. Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra la Provincia di Pavia e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## **Capo I - Disposizioni generali**

### **Articolo 1**

#### **(Allegati)**

1. Sono allegati alla Convenzione:

A. Delibera di affidamento dell'Ente responsabile dell'ATO, n. 143 del 20/12/2013 (vedi nota a tergo del presente articolo);

B. Mappa di individuazione del perimetro amministrativo di competenza del Gestore che si compone delle seguenti tavole:

Ta. 01: Servizio di acquedotto-quadro gestionale;

Tav. 02: Servizio di fognatura- quadro gestionale;

Tav. 03: Servizio di depurazione- quadro gestionale.

C. Elenco delle passività pregresse;

D. Accordo Sindacale stipulato ed elenco del personale previsto con le relative qualifiche, mansioni e ipotesi di costo aziendale;

E. Schema della Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato;

F. Piano d'Ambito.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e vincolano le Parti ad ogni effetto.

Nota relativa alla lettera A del presente articolo: la delibera n. 143 del 20/12/2013 costituisce parte integrante del presente atto, ma non viene materialmente allegata in quanto agli atti dell'Ente responsabile.

## **Articolo 2**

### **(Definizioni)**

1. Le Parti convengono di attribuire ai termini ed alle locuzioni sottoelencate il significato di seguito indicato:

a) **AEEG**: l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., cui sono state trasferite tutte le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;

b) **ATO**: l'Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con il territorio delimitato dai confini amministrativi della provincia di Pavia;

c) **Ufficio d'Ambito**: l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato, istituita dalla Provincia di Pavia con Delibera di Consiglio Provinciale n. 70 del 28 novembre 2011, ai sensi della Legge Regionale della Lombardia n. 21/2010;

d) **Carta**: la Carta della Qualità dei Servizi, il cui schema è allegato sub E alla Convenzione, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate,

nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;

e) **Convenzione:** il presente testo negoziale, finalizzato a disciplinare termini e modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ATO;

f) **Ente responsabile dell'ATO:** la Provincia di Pavia;

g) **Enti locali:** la Provincia di Pavia ed i Comuni ricadenti nell'ATO;

h) **Gestore:** Pavia Acque s.c.a.r.l., cui compete la gestione unitaria, comprensiva di tutte le connesse attività, del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ATO;

i) **Garante:** il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;

j) **Legge Regionale:** la Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;

k) **Metodo tariffario:** i parametri contenuti nei documenti elaborati dall'AEEG in materia di tariffe del Servizio Idrico Integrato;

l) **Osservatorio Regionale Risorse e Servizi:** l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale della Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;

m) **Piano d'Ambito:** il documento contenente la ricognizione delle opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano economico

finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo;

n) **POA**: Programma Operativo Annuale degli Interventi attuativi del Piano d'Ambito, proposto dal Gestore e approvato dall'Ente responsabile dell'ATO;

o) **POT**: Programma Operativo Triennale degli Interventi attuativi del Piano d'Ambito, proposto dal Gestore e approvato dall'Ente responsabile dell'ATO;

p) **SII o Servizio**: il Servizio Idrico Integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue;

q) **Utente/i**: il cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il Contratto di utenza;

r) **Comitato sul Controllo Analogico**: l'organismo previsto dallo Statuto del Gestore, composto da rappresentanze degli Enti locali e deputato ad esercitare il controllo analogo nei confronti del Gestore stesso.

### **Articolo 3**

#### **(Compagine sociale del Gestore)**

1. In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti definiti e disciplinati dall'ordinamento comunitario per la configurazione del modello c.d. *in house providing*, quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, il Gestore è costituito nella forma di Società a capitale interamente pubblico.

2. La Società è costituita nella forma della Società Consortile a Responsabilità Limitata, ai sensi degli articoli 2500-septies e 2615-ter del Codice Civile.

3. Il Gestore ha per esclusivo oggetto, nell'interesse della comunità dell'ATO e degli Enti che la partecipano, la gestione coordinata ed unitaria *in house providing* del SII nell'ATO, coerentemente ed in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Legge Regionale, dagli atti di affidamento e da ogni altra norma dell'ordinamento vigente.

4. Al fine di realizzare la gestione coordinata ed unitaria del Servizio nell'ATO, il Gestore opera a mezzo della propria struttura ed organizzazione, nonché della struttura, dei servizi, delle competenze e delle conoscenze forniti dai propri Soci, sotto il coordinamento e la responsabilità del Gestore stesso e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione. Pertanto, il Gestore, fermo restando il rispetto delle norme in materia di affidamento dei contratti pubblici, potrà utilizzare i propri Soci per l'esecuzione di attività ricadenti nel Servizio, senza che ciò costituisca sub-concessione.

#### **Articolo 4**

##### **(Oggetto dell'affidamento)**

1. Il Gestore gestisce in esclusiva i beni di sua proprietà, nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali pubbliche, strumentali alla erogazione del Servizio nell'ATO e fornisce agli utenti il Servizio, conformemente alla Convenzione ed al Piano d'Ambito di volta in volta vigente, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.

2. Il Gestore è autorizzato a percepire direttamente, come corrispettivo di

tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla Convenzione, unicamente la tariffa indicata al successivo art. 19 e gli eventuali altri corrispettivi previsti dalla Convenzione e/o dal Piano d'Ambito.

## **Articolo 5**

### **(Perimetro ed esclusività della gestione)**

1. Per tutta la durata della Convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il Servizio e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, strumentali all'erogazione del Servizio all'interno dell'ATO, fatte salve le gestioni salvaguardate, di cui al successivo art. 10, così come individuato nella mappa allegata sub B alla Convenzione.
2. In caso di modifiche alla delimitazione dell'ATO, l'Ente responsabile dell'ATO avrà facoltà, nei limiti di legge, di escludere dall'oggetto della Convenzione parti di territorio, ovvero di includerne di nuove, purché contigue.
3. In caso di revisione del perimetro dell'affidamento, verrà conseguentemente modificato il Piano d'Ambito, con le modalità di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16.

## **Articolo 6**

### **(Ulteriori attività funzionali alla gestione del Servizio)**

1. Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell'Ente responsabile dell'ATO, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla Convenzione, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie per cause imprevedute o che permettessero un miglioramento nella gestione stessa.



2. Le Parti, attraverso specifica Convenzione, provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività, di cui al precedente comma.

3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, il Gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, comunque funzionali alla gestione del Servizio, delle quali dovrà tenere una contabilità separata, siano compatibili con la normativa relativa al modello di affidamento *in house providing*, non pregiudichino l'ottimale gestione dei beni oggetto della Convenzione, e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.

4. Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali, strumentali all'erogazione del Servizio, dovrà richiederne specifica autorizzazione all'Ente responsabile dell'ATO.

## **Articolo 7**

### **(Durata)**

1. La durata della Convenzione è fissata in anni 20, a decorrere dal primo giorno dell'anno 2014, ovvero, quando non risultasse possibile la decorrenza da tale data, dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione della medesima.

2. Nell'ipotesi in cui dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste dall'ordinamento per l'affidamento *in house providing* della gestione del Servizio, l'Ente responsabile dell'ATO si riserva di pronunciare l'anticipata cessazione dell'affidamento, con conseguente risoluzione immediata della Convenzione.

3. Alla scadenza della Convenzione, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire nella gestione del Servizio fino all'effettivo subentro del nuovo Gestore, in modo da consentire la regolare gestione del Servizio stesso.

## **Articolo 8**

### **(Obblighi del Gestore)**

1. Il Gestore, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, si obbliga ad erogare i servizi affidati secondo i canoni dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, che dovrà essere adeguata a soddisfare i bisogni e le aspettative delle diverse categorie di utenti e ne è responsabile in via esclusiva.

2. Il Gestore opera in conformità alle norme vigenti, alle direttive ed agli atti di controllo e vigilanza dell'AEEG, dell'Ente responsabile dell'ATO e del Comitato sul Controllo Analogico, osservando gli obblighi e gli standard di qualità definiti nella Convenzione, nel Piano d'Ambito di volta in volta vigente, nella Carta, di cui allo schema allegato sub E, e negli atti che saranno concordati tra le Parti nel corso dell'affidamento.

3. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili, nonché operare nel completo rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici. Il Gestore, pur risultando sottoposto al controllo analogo, compreso quello esercitato dalla Provincia di Pavia, è responsabile in via diretta ed esclusiva degli illeciti eventualmente commessi nell'espletamento del Servizio affidato.

4. Il Gestore, al fine di assicurare continuità al ruolo esercitato dalle Società consorziate operanti nel settore dei servizi idrici, che rappresentano un patrimonio pubblico di competenza e conoscenza a disposizione del territorio e della comunità dell'ATO, garantisce che i processi di ottimizzazione e razionalizzazione, finalizzati ad assicurare i massimi livelli di efficacia, efficienza ed economicità della gestione del servizio, risultino conformi ai sottoriportati indirizzi essenziali, che, a seguito della stipula della Convenzione, acquisiscono direttamente valenza integrativa dello scopo sociale del Gestore stesso:

- l'unitarietà gestionale, conseguente all'esclusiva posta in capo alla Società Consortile delle funzioni direzionali e programmatiche, non dovrà determinare impoverimento delle corrispondenti potenzialità già possedute a livello locale dalle Società consorziate, di cui, oltre che le capacità operative ed esecutive, andranno salvaguardate ed adeguatamente valorizzate, con opportune forme di coordinamento e di integrazione nelle attività centrali, anche le competenze tecniche e manageriali;
- nell'affidamento di attività di gestione, manutenzione e conduzione delle reti e degli impianti strumentali al Servizio, il Gestore ha l'obbligo di tendere alla saturazione delle capacità delle strutture, del know-how e degli altri requisiti oggettivi posseduti dalle singole Società Consorziate;
- fermi restando il rispetto della legge e la necessità di uniformare ed efficientare sull'intero territorio dell'ATO gli standard economici e qualitativi del Servizio, il Gestore, per il tramite degli affidamenti di attività alle Società Consorziate, è impegnato ad assicurare a queste ultime, con la necessaria continuità, dimensioni dei flussi in entrata commisurati ai costi

operativi che esse sono tenute a sostenere, anche in funzione delle rispettive dotazioni organiche.

5. Il Gestore si impegna, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della Legge Regionale, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento, potenziamento e manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, strumentali all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione, necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nel rispetto del Piano d'Ambito e delle sue revisioni ordinarie e straordinarie e dei POA e POT approvati dall'Ente responsabile dell'ATO.

6. Sono in capo al Gestore, per tutta la durata dell'affidamento, l'onere e l'obbligo della progettazione e della direzione lavori, nonché delle attività connesse all'osservanza delle Leggi statali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori e di sicurezza, degli interventi di cui al Piano d'Ambito di volta in volta vigente, nei modi e nei termini previsti dal relativo Programma degli investimenti.

7. Il Gestore solleva e tiene indenni l'Ente responsabile dell'ATO, l'Ufficio d'Ambito, gli Enti Locali e gli Organi di Controllo, nonché il relativo personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del Servizio, delle reti e degli impianti e di altri beni strumentali all'erogazione del Servizio.

8. L'Ente responsabile dell'ATO conserva il controllo e la vigilanza sull'erogazione del Servizio affidato al Gestore, dell'Ente Responsabile dell'ATO che si obbliga a prestare ogni collaborazione per consentire il pieno esercizio di dette facoltà.

9. Al fine di realizzare la gestione coordinata ed unitaria del Servizio nell'ATO, il Gestore si obbliga a completare e trasmettere all'Ente responsabile dell'ATO, nei tempi definiti, le indagini, i piani e i documenti indicati al successivo Capo V, necessari alla progressiva armonizzazione delle norme e delle condizioni di svolgimento del Servizio sull'intero territorio dell'ambito, assumendo di conseguenza i necessari provvedimenti organizzativi, tecnici, economici e finanziari necessari al rispetto delle conseguenti determinazioni dell'Ente responsabile dell'ATO.

10. Il Gestore ha l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative, come disciplinato dalla Convenzione.

11. Il Gestore e le Società ad esso consorziate dovranno adottare sistemi di contabilità separata dei costi riferibili alle attività oggetto del Servizio, così da permettere l'attuazione del cd. *unbundling*.

12. Il Gestore è soggetto alla normativa relativa agli obiettivi di razionalizzazione della spesa in materia di società partecipate, compresa la disciplina del rapporto di lavoro instaurato con la dirigenza.

#### **Articolo 9**

##### **(Obblighi dell'Ente responsabile dell'ATO)**

1. L'Ente responsabile dell'ATO si impegna a collaborare con il Gestore *in house providing*, attivando tutte le forme di reciprocità rese possibili dalla natura dell'affidamento e dal rispetto delle leggi.

2. Con la stipula della Convenzione l'Ente responsabile dell'ATO mette gratuitamente a disposizione del Gestore le reti e gli impianti ricadenti nell'ATO, strumentali all'erogazione del servizio affidato e che non siano di proprietà del Gestore medesimo.

## **Articolo 10**

### **(Gestioni esistenti salvaguardate)**

1. Il Gestore prende atto che esistono nell'ATO le seguenti concessioni la cui efficacia è mantenuta salvaguardata fino a naturale scadenza, ai sensi della normativa vigente:

- ATI Siba S.p.A. – Aquagest S.r.l. - Comuni di Cecima, Godiasco, Val di Nizza, Ponte Nizza, Bagnaria: gestore delle sole reti ed impianti di collettamento e depurazione centralizzata dalla stessa realizzati nel territorio dei suddetti Comuni;
- ATI ENEL Rete Gas S.p.A. - Associazione di Irrigazione Est Sesia
- C.A.R.T. S.p.A. - Comuni di Castelnovetto, Robbio: servizio di acquedotto e fognatura;
- Broni - Stradella S.p.A. - Comune di Belgioioso: servizio di acquedotto.

2. Compete all'Ente responsabile dell'ATO l'adozione di misure di coordinamento ed integrazione delle attività rispettivamente esercitate dal Gestore e dalle gestioni salvaguardate, di cui al precedente comma 1.

3. In caso di scadenza, risoluzione o anticipata cessazione delle concessioni, di cui al comma 1, durante il periodo di vigenza della Convenzione, il Gestore è tenuto ad estendere la gestione alle aree territoriali interessate da tali concessioni. L'estensione della gestione deve essere operata nel rispetto ed in conformità alle previsioni della Convenzione e, in tal caso, si applicano altresì le previsioni, di cui al comma 3 del precedente art. 5.

### **Capo II - Reti, impianti, passività e personale**

## Articolo 11

### (Beni strumentali alla gestione del Servizio)

1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali del Servizio possono essere in proprietà del Gestore oppure immessi nella disponibilità del Gestore ai fini dello svolgimento del Servizio. Sono beni in proprietà del Gestore le infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore di cui è riconosciuta, ai termini di legge, la proprietà; all'interno di tali beni, le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio. Sono beni immessi nella disponibilità del Gestore le infrastrutture, di proprietà degli Enti Locali o di precedenti gestori, strumentali alla corretta gestione del Servizio.

2. L'Ente responsabile dell'ATO, nell'affidare al Gestore la gestione del Servizio, ha immesso lo stesso nella disponibilità dei beni e delle opere pubbliche afferenti il Servizio, non già in proprietà del Gestore, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Drevisto al .

3. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti e agli impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato, compatibile con le indicazioni dell'Ente responsabile dell'ATO e coerente con gli appositi standard definiti da *6/2003* e *art. 4 l.r. n. 29/1979*), Regione Lombardia; l'accesso al sistema informativo dovrà essere consentito, in ogni momento, sia all'Ente responsabile dell'ATO che all'Ufficio d'Ambito.

4. Il Gestore trasmette all'Ufficio d'Ambito, ai Comuni ed all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, nonché i dati e le

informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee.

5. Fatte salve le ipotesi di cui al comma successivo, l'Ente responsabile dell'ATO si impegna, per tutta la durata della Convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica, per fini gestionali.

6. In caso di eventuale realizzazione, nel corso della vigenza della Convenzione, di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, strumentali alla gestione del Servizio, da parte degli Enti locali e/o di soggetti terzi (in quest'ultimo caso, anche ove a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire), il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni non in contrasto con le previsioni e gli obiettivi del Piano d'Ambito; tali opere saranno messe nella disponibilità, a titolo gratuito, al Gestore a seguito di apposito collaudo, operato in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

7. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'Ambito, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo, al venire meno della gestione, di trasferirli in buono stato di efficienza, in conformità alla Convenzione.

8. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per la gestione del Servizio, il Gestore provvederà, salvi i casi di



indisponibilità *ex lege* dei predetti beni, alla loro alienazione o eliminazione ovvero dismissione, nei limiti e con le modalità consentiti dall'ordinamento, aggiornando di conseguenza i documenti inventariali; le Parti concordano che la facoltà di accesso al sistema informativo e consultazione dei registri inventariali del Gestore, da parte dell'Ente responsabile dell'ATO e dell'Ufficio d'Ambito, di cui al precedente comma 3, è sostitutiva di ogni altra comunicazione in merito.

## **Articolo 12**

### **(Passività pregresse)**

1. Le passività pregresse relative al SII, ovvero gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui, oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, individuate in apposito elenco allegato *sub C*, sono trasferite al Gestore, che subentra nei relativi obblighi.
2. Il Gestore si impegna a versare agli Enti locali, con periodicità semestrale, entro il 15 giugno e entro il 15 dicembre di ogni anno, gli importi dagli stessi dovuti a terzi, in relazione alle passività elencate nell'allegato *sub C*.
3. L'elenco, di cui all'allegato *sub C*, potrà essere rivisto entro 12 mesi; in caso di revisione, potranno essere apportate modifiche al Piano d'Ambito, secondo quanto stabilito dal successivo art. 14.

## **Articolo 13**

### **(Assunzione e trasferimento di personale)**

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà assumere il personale, per lo svolgimento delle funzioni poste in capo allo

stesso, che appartenga ad Amministrazioni Pubbliche, ad Aziende ex Municipalizzate e ad imprese private, con la salvaguardia e l'obbligo di applicare le condizioni contrattuali, retributive, collettive e individuali in atto.

2. Alla Convenzione è allegato, sub D, l'Accordo Sindacale stipulato, nonché l'elenco del personale previsto con le relative qualifiche, mansioni e ipotesi di costo aziendale.

### **FCapo III – Piano d'Ambito e Tariffa**

#### **Articolo 14**

##### **(Piano d'Ambito e finanziamento)**

1. Il Piano d'Ambito, di volta in volta vigente, determina il modello gestionale, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e la tariffa, quest'ultima così come definita e approvata dall'AEEG. Il Piano d'Ambito prevede i costi operativi del Servizio per l'intera durata della Convenzione, fissa gli obiettivi e gli standard del servizio stesso e garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione affidata.

2. Con la sottoscrizione della Convenzione il Gestore accetta il Piano d'Ambito, adottato dal Consiglio Provinciale, allegato sub F, e gli obblighi ivi contenuti, impegnandosi sin d'ora ad accettarne altresì la versione definitivamente approvata con le eventuali modifiche, rese necessarie a seguito dell'espressione del parere da parte di Regione Lombardia e delle prescrizioni impartite dall'AEEG.

3. Il Piano d'Ambito è sottoposto a revisione ordinaria, con cadenza coincidente con la durata dei periodi di regolazione tariffaria stabiliti

dall'AEEG e comunque nel rispetto delle scadenze massime stabilite dalla normativa vigente, oltre che nei casi particolari previsti dalla Convenzione e ogni qualvolta dovesse rendersi necessario il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4. Il Piano d'Ambito è vincolante per il Gestore sino alla revisione dello stesso. Può comunque subire modifiche, anche prima della scadenza prevista per la revisione ordinaria, a seguito di:

- a) adozione di varianti, ai sensi del successivo art. 15;
- b) approvazione di revisioni alle metodologie tariffarie;
- c) revisione del perimetro dell'ATO;
- d) revisione degli agglomerati, come definiti dall'art. 74 del D.Lgs. 152/2006;
- e) aggiornamento dello stato di consistenza delle reti e degli impianti;
- f) assunzione della gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, strumentali alla erogazione del Servizio, realizzati da parte di soggetti terzi;
- g) aggiornamento dell'elenco delle passività relative alla gestione, di cui all'allegato sub C.

5. E' fatta comunque salva la possibilità di revisioni straordinarie al Piano d'Ambito per cause oggettive e/o non prevedibili, ad esempio modificazioni del quadro normativo e programmatico di riferimento o variazioni del contesto socio-economico ed ambientale.

6. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli investimenti, previsti dal Piano d'Ambito, saranno reperite attraverso:

- a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dalle norme e dalla

Convenzione;

1. i ricavi derivanti dallo svolgimento di ulteriori attività autorizzate ai sensi della Convenzione;
2. l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti Locali, della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;
3. qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dal Gestore.

#### **Articolo 15**

##### **(Varianti al Piano d'Ambito su proposta del Gestore)**

1. Il Gestore può proporre motivatamente, all'Ente responsabile dell'ATO, varianti al Piano d'Ambito per la variazione dei costi complessivi o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio .
2. Qualora il Gestore ritenesse che siano venute meno le condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione, ne dovrà tempestivamente dare comunicazione all'Ente responsabile dell'ATO, per l'avvio della conseguente revisione del Piano d'Ambito.

##### **(Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito)**

1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito a revisioni del Piano d'Ambito, l'Ente responsabile dell'ATO ed il Gestore procederanno ad un tentativo di composizione della controversia, da concludersi entro 90 giorni dall'insorgere del disaccordo.
2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, restano ferme le prerogative riconosciute dall'ordinamento all'Ente affidante *in house*.

#### **Articolo 17**

##### **(Obiettivi strutturali e relativi indicatori)**

1. Gli obiettivi strutturali di realizzazione del programma degli investimenti e i relativi indicatori sono, di volta in volta, definiti con i provvedimenti di approvazione dei POA e dei POT, che dovranno risultare attuativi delle priorità individuate con ciascuna revisione del Piano d'Ambito. Detti obiettivi potranno riguardare sia l'effettiva realizzazione di determinati investimenti sia il raggiungimento di soglie minime di investimento rispetto al complesso delle somme pianificate.
2. Il Gestore deve sottoporre all'approvazione dell'Ente responsabile dell'ATO, entro il 30 settembre di ogni anno, il POA e il POT riferiti alle previsioni realizzative da attuare nelle annualità successive e predisposti secondo standard, definiti dall'Ente stesso.
3. L'Ente responsabile dell'ATO valuta ed approva il POA ed il POT entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Gestore è tenuto al raggiungimento degli obiettivi strutturali, definiti in sede di approvazione dei POA e POT, in conformità con gli indicatori appositamente individuati.

### **Articolo 18**

#### **(Obiettivi di qualità)**

1. Gli obiettivi di qualità del Servizio ed i relativi *standard* sono definiti dal Piano d'Ambito e dalla Carta e contemplano le seguenti aree:
  - tecnico-ingegneristica;
  - economico-finanziaria e tariffaria;
  - soddisfazione dell'utenza;
  - gestionale interna;
  - ambientale.

2. Il Gestore deve garantire il raggiungimento dei livelli di qualità del Servizio nei termini definiti dal Piano d'Ambito e dalla Carta.

#### **Articolo 19**

##### **(Tariffa)**

1. La tariffa e la sua successiva articolazione sono proposte dall'Ufficio d'Ambito all'Ente responsabile dell'ATO e sottoposte all'approvazione dell'AEEG, in applicazione della normativa vigente, nonché nel rispetto dei criteri e delle condizioni determinate dalla stessa AEEG.

2. La tariffa è direttamente riscossa dal Gestore, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a seguito degli obblighi assunti con la Convenzione.

#### **Articolo 20**

##### **(Copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito)**

1. Il Gestore è tenuto a coprire i costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito, riconosciuti dall'AEEG all'interno della voce Altre componenti di costo operativo del Servizio.

2. I costi di funzionamento, di cui al precedente comma 1, sono computati sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio (consuntivo) dell'Ufficio d'Ambito.

3. Il versamento della quota dovuta a copertura dei suddetti costi avverrà semestralmente, salvo conguaglio.

#### **Articolo 21**

##### **(Variazioni tariffarie)**

1. La tariffa può subire variazioni diverse da quelle già stabilite dal Piano d'Ambito, di volta in volta vigente, solo in forza di provvedimenti o linee guida emanati dall'AEEG.

2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione determinata dall'AEEG.
3. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.

#### **Capo IV – Controllo dell'Ente responsabile dell'ATO**

##### **Articolo 22**

##### **(Controllo da parte dell'Ente responsabile dell'ATO e trasmissione informazioni)**

1. Fermo restando il controllo analogo esercitato sul Gestore, l'Ente responsabile dell'ATO monitora, in particolare, l'attività del Gestore, al fine di:
  - b) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio;
  - c) verificare la corretta e puntuale attuazione della Convenzione;
  - d) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
  - e) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
  - f) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.

l'attuazione del cd. Unbundling<sup>2</sup>. Il Gestore rendiconta annualmente, entro il 30 giugno, la gestione nelle forme stabilite dall'Ente responsabile dell'ATO, trasmettendo, entro il 30 settembre, salvo diversa disposizione, i dati disaggregati necessari per l'effettuazione del monitoraggio periodico per la regolazione/determinazione della tariffa d'Ambito.

3. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio.

4. Il Gestore si impegna a comunicare annualmente all'Ente responsabile dell'ATO, congiuntamente alla rendicontazione di cui al precedente comma 2, ulteriori informazioni di funzionamento del Servizio relative all'anno precedente. A titolo meramente indicativo le informazioni potranno riguardare:

a) i dati relativi agli investimenti realizzati o in corso di realizzazione, i tempi di realizzazione ed i cespiti ammortizzabili, con l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d'Ambito, di volta in volta vigente, e relative motivazioni;

b) i più significativi dati tecnici, qualitativi ed economici tipici della gestione dei diversi segmenti del Servizio, con riferimento minimo a:

1. quantitativi annui – e, ove tecnicamente possibile, con dettaglio mensile – dell'acqua emunta, immessa in rete e distribuita per ogni schema di acquedotto e per ogni Comune oggetto di gestione, con suddivisione dei quantitativi fatturati per tipologia di utilizzo e specifiche valutazioni sull'efficienza degli impianti e sui quantitativi di acqua non contabilizzata;

2. quantitativi annui – e, ove tecnicamente possibile, con dettaglio mensile – dell'acqua trattata dagli impianti di depurazione, con specifiche valutazioni sulla funzionalità ed il rispetto dei parametri di scarico degli impianti, i cui valori analitici sono già a disposizione dell'Ente responsabile dell'ATO per mezzo dell'applicativo regionale S.I.Re. Acque;

3. quantitativi annui – e, ove tecnicamente possibile, con dettaglio mensile – di fanghi di depurazione prodotti negli impianti, con relativa indicazione del contenuto di sostanza secca;



4. quantitativi mensili e annui di energia elettrica consumata, con relativi indicatori di efficienza (es. consumo medio per metrocubo di acqua potabilizzata, consumo medio per metrocubo di reflui trattati, consumo medio per tonnellata di fanghi prodotti dalla linea fanghi, ecc.);

c) i dati relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati in conformità alla Carta.

5. Il Gestore è tenuto a comunicare, sempre e comunque e con la massima tempestività, all'Ente Responsabile dell'ATO il verificarsi o il rischio del verificarsi di eventi che possano determinare scostamenti o ritardi nell'attuazione del Piano d'Ambito e del Piano degli investimenti.

#### **Capo V – Attività e previsioni strumentali alla gestione del Servizio**

##### **Articolo 23**

###### **(Piano di subentro alle gestioni esistenti)**

1. Al fine di completare l'unitarietà della gestione del Servizio nell'ATO, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Ente responsabile dell'ATO, entro 6 mesi dall'affidamento, un *Piano di subentro nelle gestioni pubbliche esistenti*, siano esse in economia diretta o mediante società/consorzio. Il predetto Piano stabilirà le modalità per il superamento della frammentazione delle gestioni pre-esistenti in modo progressivo, con l'obiettivo di concludere il processo entro il 30 giugno 2015.

##### **Articolo 24**

###### **(Aggiornamento dell'inventario e stato di consistenza dei beni)**

1. Il Gestore si impegna a provvedere, entro il termine massimo di 36 mesi dalla stipula della Convenzione, all'aggiornamento dell'inventario dei beni e alla redazione definitiva dello stato di consistenza dei cespiti afferenti il

Servizio, per categoria e per Comune.

2. Le Parti si impegnano ad adottare, all'atto della prima revisione utile, le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dello stato di consistenza definitivo dei beni; tali modifiche non potranno in ogni caso avere efficacia retroattiva.

#### **Articolo 25**

##### **(Sistema di Gestione per la qualità e standard qualitativi del Servizio)**

1. Il Gestore, entro il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, sottopone alla approvazione dell'Ente responsabile dell'ATO un *Sistema di Gestione per la qualità*, strutturato secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2008 ed eventuali successivi aggiornamenti.

2. Entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione, le Parti concordano ed adottano un *Manuale degli standard qualitativi del servizio*, che, tra l'altro, disciplinerà i requisiti tecnici degli elaborati da predisporre da parte del Gestore.

#### **Articolo 26**

##### **(Carta della qualità dei servizi)**

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche, previste all'interno della Carta, il cui schema è allegato sub E alla Convenzione, predisposta e pubblicizzata in conformità a quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Gestore si impegna ad adottare ed applicare la Carta entro nove mesi dalla sottoscrizione della Convenzione.

2. Nella Carta sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti

dei soggetti e delle fasce svantaggiate, nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dalla Regione.

3. Il Gestore, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi garantiti nella Carta e indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente, imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfettario; l'ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicati nella Carta.

4. In occasione della revisione del Piano d'Ambito, la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali adeguamenti e miglioramenti concordati tra le Parti. Le modifiche della Carta, che possono avere riflessi sulle tariffe, devono essere in ogni caso concordate in sede di revisione del Piano d'Ambito.

5. Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti e la pubblica sul proprio sito web.

#### **Articolo 27**

##### **(Regolamento di utenza e prezzario)**

1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal *Regolamento di utenza*, nel quale sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche da rispettarsi da parte del Gestore nel fornire il Servizio agli utenti, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

2. Il Gestore, entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione della

Convenzione, sottopone all'approvazione dell'Ente responsabile dell'ATO la proposta di RegolamentoH .

3. Il Regolamento approvato dall'Ente responsabile dell'ATO, immediatamente vincolante per il Gestore, è inviato ai singoli Comuni.

4. Il Regolamento è aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle intervenute esigenze.

5. Il Gestore provvede a divulgare il Regolamento agli utenti e lo pubblica sul proprio sito web.

6. Il Regolamento è corredato dal *Prezzario all'utenza*.

7 Il Gestore, entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, e, in fase successiva alla prima scadenza, con cadenza annuale, ove ritenuto necessario, sottopone all'approvazione dell'Ente responsabile dell'ATO la proposta di Prezzario per le prestazioni erogateH.

8. Il Prezzario approvato dall'Ente responsabile dell'ATO è pubblicato sul sito web dell'Ufficio d'Ambito e del Gestore.

#### **Articolo 28**

##### **(Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue)**

1. Il Gestore, entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, sottopone all'approvazione dell'Ente responsabile dell'ATO una bozza di *Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue*, che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative agli scarichi in fognatura delle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.

## **Articolo 29**

### **(Catasto scarichi)**

1. Il Gestore, entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, redige un *Catasto scarichi*, recante l'elenco di tutti gli allacciamenti degli insediamenti produttivi alle reti fognarie.

## **Capo VI - Garanzie, sanzioni e contenzioso**

### **Articolo 30**

#### **(Assicurazioni)**

1. Il Gestore dovrà tenere indenne l'Ente responsabile dell'ATO e l'Ufficio d'Ambito da ogni responsabilità, comunque nascente, dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione della Convenzione.

2. Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi, con un massimale minimo pari a 5 milioni di Euro, soggetto a revisione periodica, per tutta la durata della Convenzione.

3. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali alla gestione del Servizio contro i rischi di calamità naturali. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.

4. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ente responsabile dell'ATO copia dei contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.

5. Le segnalazioni di danno subito da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all'eventuale risarcimento del danno.

6. In virtù della Convenzione, il Gestore viene espressamente autorizzato

dall'Ente responsabile dell'ATO a trattare con i soggetti interessati, per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli Enti Locali, a reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali, strumentali alla gestione del Servizio, nonché alla corretta esecuzione del Servizio.

### **Articolo 31**

#### **(Cauzione)**

1. Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi dallo stesso assunti, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri, derivanti all'Ente responsabile dell'ATO e all'Ufficio d'Ambito da un eventuale suo inadempimento, costituirà, entro il termine richiesto dalla Provincia di Pavia, una cauzione (anche fideiussoria o assicurativa) a favore dell'Ente responsabile dell'ATO, di importo convenuto di € 1.121.199,80 (euro unmilionecentoventunomilacentonovantanove/80) pari al 2% del fatturato dell'esercizio 2014 previsto nel Piano d'Ambito quantificato in € 56.059.990,00 (euro cinquantaseimilioni-cinquantanovemilanovecentonovanta/00), secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. L'Ente responsabile dell'ATO, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla fideiussione, di cui al precedente paragrafo 1, l'ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore, ai sensi del successivo art. 32.

3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione, entro 30 giorni dal ricevimento

di apposita comunicazione scritta da parte dell'Ente responsabile dell'ATO.

## **Articolo 32**

### **(Penali)**

1. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante, le seguenti penalità:

- a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali, di cui al precedente art. 17, una sanzione compresa fra lo 0,02% e lo 0,5% del fatturato annuo, determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore, stabilita dall'Ente responsabile dell'ATO;
- b) in caso di mancata o ritardata attuazione per cause imputabili al Gestore del *Piano di subentro nelle gestioni pubbliche esistenti*, verrà applicata una sanzione massima pari allo 0,05% del fatturato annuo per ogni semestre di ritardo;
- c) in caso di mancato o ritardato aggiornamento dell'inventario dei beni strumentali al Servizio, verrà applicata una sanzione massima pari allo 0,01% del fatturato annuo, per ogni semestre di ritardo;
- d) in caso di mancata o ritardata adozione della Carta, verrà applicata una sanzione massima pari allo 0,02% del fatturato annuo, per ogni semestre di ritardo;
- e) in caso di mancata o ritardata redazione e/o attuazione, per cause imputabili al Gestore, del *Sistema di Gestione per la qualità*, verrà applicata una sanzione massima pari allo 0,01% del fatturato annuo, per ogni semestre di ritardo;
- f) in caso di mancata o ritardata presentazione del *Regolamento di*

utenza, del relativo *Prezzario* e/o del *Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue*, verrà applicata una sanzione massima pari allo 0,02% del fatturato annuo, per ogni semestre di ritardo;

g) in caso di mancata o ritardata presentazione dei Piani attuativi previsti dal Piano d'Ambito (es. *Piano di prevenzione delle emergenze idriche*, *Piano di prevenzione delle emergenze ambientali* e *Piano di gestione delle interruzioni idriche*), verrà applicata una sanzione massima pari allo 0,01% del fatturato annuo, per ogni Piano e per ogni semestre di ritardo;

h) in caso di mancato o ritardato completamento, per cause imputabili al Gestore, del Catasto scarichi, verrà applicata una sanzione massima pari allo 0,02% del fatturato annuo, per ogni semestre di ritardo;

i) in caso di mancata o ritardata presentazione del *Manuale degli standard qualitativi del Servizio*, verrà applicata una sanzione massima pari allo 0,02% del fatturato annuo, per ogni semestre di ritardo.

2. Le modalità di determinazione dei presupposti e di pagamento delle penali sarà disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'Ente responsabile dell'ATO.

### **Articolo 33**

#### **(Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)**

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non venga compromessa la continuità del Servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Ente responsabile dell'ATO potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del



Gestore medesimo.

2. L'adozione delle misure, di cui al precedente comma 1, deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'Ente responsabile dell'ATO contesta al Gestore l'inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento.

#### **Articolo 34**

##### **(Sanzione risolutoria)**

1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del Servizio in assenza di cause di forza maggiore, l'Ente responsabile dell'ATO potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

2. In particolare la risoluzione potrà intervenire in caso di:

- a) perdita definitiva, da parte del Gestore, delle condizioni poste a base della gestione *in house providing*;
- b) ripetute e gravi interruzioni del Servizio, per una durata superiore a 3 giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
- c) ripetute e gravi inadempienze ai disposti della Convenzione, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora senza effetto.

3. Si intendono ripetute e gravi violazioni o inadempienze un numero di violazioni superiore a 3 ogni anno, che coinvolgano un vasto territorio e che generino un evidente allarme sociale e/o un rilevante danno ambientale, che poteva essere evitato con la condotta diligente del

Gestore.

4. L'Ente responsabile dell'ATO, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità, di cui ai precedenti punti b) e c), in ogni caso non inferiore a 60 giorni; decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto della Convenzione.

5. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Ente responsabile dell'ATO avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

#### **Capo VII – Altre disposizioni**

##### **Articolo 35**

##### **(Imposte, tasse, canoni)**

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Territoriali, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni previsti dalla legge.

##### **Articolo 36**

##### **(Forza maggiore)**

1. Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all'Ente responsabile dell'ATO e all'Ufficio d'Ambito il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.

2. Conseguentemente al verificarsi di un evento di forza maggiore formalmente riconosciuto come tale dall'Ente responsabile dell'ATO, gli

obblighi del Gestore derivanti dalla Convenzione potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell'evento.

3. Qualora uno o più eventi di forza maggiore:

a) determinino una sospensione dell'esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, oppure

b) siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione,

è data facoltà al Gestore di richiedere l'attivazione della procedura per il riequilibrio economico-finanziario della gestione.

4. Qualora perduri l'evento di forza maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario, secondo quanto stabilito nel precedente comma, oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l'esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, le Parti potranno procedere alla risoluzione consensuale.

### **Articolo 37**

#### **(Divieto di sub-concessione)**

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, parzialmente o totalmente, il Servizio oggetto della Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento, da parte dell'Ente responsabile dell'ATO, delle garanzie prestate dal Gestore.

2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'Ente responsabile dell'ATO, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali alla gestione delle reti e degli

impianti, di soggetti terzi, individuati esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

#### **Articolo 38**

##### **(Continuità del Servizio dopo la scadenza)**

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7, l'Ente responsabile dell'ATO, avrà la facoltà di prolungare di un anno la Convenzione dopo la scadenza, senza che da ciò derivi alcun diritto ad indennità aggiuntive da parte del Gestore, che dovrà garantire il regolare svolgimento del Servizio.

#### **Articolo 39**

##### **(Restituzione dei beni e condizioni alla scadenza)**

1. Alla scadenza della Convenzione o in caso di risoluzione della stessa per qualsivoglia motivo, tutte le opere, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali strumentali, affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate dagli Enti Locali o da privati, a scomputo oneri, parimenti affidate in gestione quale patrimonio di terzi, sono restituite all'Ente responsabile dell'ATO, oppure direttamente, su indicazione dello stesso Ente responsabile dell'ATO, al nuovo gestore del Servizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. Nel caso in cui il Gestore, nel corso del periodo di affidamento, abbia realizzato e contabilizzato, quali Interventi su beni di terzi, incrementi patrimoniali sui beni ricevuti in concessione (manutenzioni incrementative su beni di terzi), esso dovrà essere indennizzato nella misura da calcolarsi, come per il caso trattato nel seguente comma e comunque ad

un valore non inferiore al valore di libro.

2. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Gestore, strumentali al Servizio e ad altre attività regolate dalla Convenzione, siano esse state acquisite prima o dopo la decorrenza di quest'ultima, siano esse state poste in esercizio o siano ancora in corso di realizzazione, saranno consegnate, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, e contestualmente cedute in proprietà al nuovo gestore individuato dall'Ente responsabile dell'ATO o dal soggetto eventualmente competente *ex lege*. Il prezzo di cessione (o indennizzo) sarà, per ciascun singolo bene, pari al maggiore tra:

a) il valore residuo ammortizzabile contabile, come evidenziato dai libri contabili del Gestore, dell'immobilizzazione, comprese eventuali rivalutazioni monetarie, al netto di eventuali contributi in conto impianto, erogati da soggetti pubblici, nonché, per quelli realizzati dal 01/01/2014 in poi, al netto di eventuali contributi/corrispettivi a fondo perduto (es. contributi di estensione rete e/o di allacciamento) percepiti da soggetti privati;

b) valore netto della immobilizzazione del Gestore del Servizio nell'anno della cessione, come definibile secondo i criteri fissati dall'AEEG.

Al valore complessivo risultante dal conteggio di cui sopra si aggiungerà, a titolo di indennizzo, il costo per la eventuale estinzione anticipata (commissioni, indennizzo, penalità, ecc. spettanti ai finanziatori) di eventuali mutui od altri strumenti finanziari di scopo, accesi per il finanziamento delle opere medesime, che, alla data di cessione,

risultassero non ancora estinti. Al predetto valore si sommerà inoltre il valore, determinato in base al costo sostenuto dal Gestore, delle opere non ancora in esercizio o in corso di realizzazione al momento della consegna.

3. Il nuovo soggetto gestore individuato dall'Ente responsabile dell'ATO o dal soggetto eventualmente competente *ex lege* dovrà assumere, entro lo stesso termine di consegna dei cespiti di cui ai commi precedenti, i lavoratori subordinati alle dipendenze del Gestore uscente, adibiti al Servizio da almeno gli 8 mesi precedenti la data di cessazione della Convenzione, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali in atto.

4. Il nuovo Soggetto Gestore individuato dall'Ente responsabile dell'ATO o dal soggetto eventualmente competente *ex lege* dovrà altresì acquistare eventuali scorte, occorrenti al Servizio, di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ecc., di proprietà del Gestore e/o delle sue società consorziate, al maggiore tra il valore valutato nel bilancio societario ed il valore corrente di mercato, previo inventario.

5. Il pagamento di somme dovute al Gestore uscente avrà luogo all'atto del subentro del nuovo Gestore che, in caso di rateizzazione dell'importo prevista dalla normativa di volta in volta vigente, dovrà presentare idonea fideiussione a favore del Gestore uscente, rilasciata da primario istituto di credito gradito dal Gestore, a prima chiamata, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione. La fattura sarà emessa all'incasso delle somme in parola. L'Ente responsabile dell'ATO a tal fine dovrà prevedere l'obbligo per il gestore subentrante di assumere, ai sensi dell'art. 1273

Codice Civile, il debito relativo al pagamento dell'indennizzo e del prezzo di acquisto delle immobilizzazioni nei confronti del Gestore uscente.

6. In caso di mancato pagamento matureranno, in automatico e senza necessità di preventiva messa in mora, gli interessi previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

7. In caso di cessazione della gestione, in un momento successivo al termine dell'ultimo intero esercizio finanziario del Gestore, il cui bilancio sia stato regolarmente approvato, si aggiorneranno i valori rappresentativi della situazione alla data di riferimento del bilancio, per tenere conto delle variazioni intervenute nella frazione di esercizio successiva e che ha termine con l'interruzione dell'affidamento.

#### **Articolo 40**

##### **(Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori)**

1. L'Ente responsabile dell'ATO prende atto ed accetta che i crediti degli eventuali soggetti finanziatori godranno di privilegio generale sui beni mobili del Gestore, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 160 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. E' pertanto riservata la più ampia facoltà ai soggetti finanziatori di costituire, con le forme e le modalità di cui alla richiamata disposizione normativa, il privilegio in parola.

#### **Articolo 41**

##### **(Cessione dei crediti)**

1. Anche ai fini del precedente articolo, l'Ente responsabile dell'ATO autorizza sin d'ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi

titolo – indifferentemente per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi, derivanti dalla Convenzione.

2. I suddetti crediti potranno essere altresì costituiti in pegno in favore dei soggetti finanziatori.

#### **Articolo 42**

##### **(Domicilio e Foro competente)**

1. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Pavia, via Donegani n. 7.
2. Tutte le controversie non riconducibili in via bonaria o non deferibili alla competenza del Garante saranno devolute al Giudice della giurisdizione ritenuta competente.

#### **Articolo 43**

##### **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici locali, di difesa e tutela delle acque e di affidamento di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture e alle altre normative di riferimento.
2. Ogni disposizione della Convenzione dovrà intendersi automaticamente sostituita, modificata e integrata per effetto di previsioni normative e/o disposizioni dettate dall'AEEG, entrate in vigore successivamente alla stipula della stessa e con essa in contrasto.
3. Nel periodo di avviamento della gestione unica d'Ambito, disposizioni e norme di cui al tali alla gestione del Servizio al fine di garantire la continuità del Servizio, rimangono in vigore, per quanto non diversamente e



puntualmente definito dalla Convenzione, la disciplina organizzativa, le norme, le prassi, i regolamenti, i prezzari e ogni altra documentazione oggi vigente sul territorio dell'ATO, purché non incompatibili con la normativa di legge specificatamente applicabile.

Le parti convengono che il presente atto è da intendersi non soggetto al pagamento dei diritti di rogito trattandosi di conferimento di gestione di servizio pubblico a società totalmente pubblica in house providing e privo di controprestazione diretta da parte dell'Ente responsabile, Provincia di Pavia.

Si chiede la registrazione del presente atto con l'applicazione dell'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 42 (quarantadue) pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il Presidente della Provincia di Pavia (firmato digitalmente)

Il Presidente della Società consortile pubblica PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.

(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

(firmato digitalmente)

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale. (CAD).

COPIA AUTENTICA DI ATTO INFORMATICO

IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA.

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di € 45,00 (euro quarantacinque/00).

N. 18705 di Repertorio del 20 dicembre 2013.

TNZ ufficio territoriale di Pavia

Estremi registrazione: Pavia 1T Numero 5347 del 20/12/2013.

Tributo Importo

9814 Imposta di Registro-Atti euro 168,00

9802 Imposta di Bollo euro 45,00

Riproduzione cartacea di documento informatico, regolarmente firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 235/2010. Le firme digitali apposte sul documento sono state verificate ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30/03/2009 in data 20/12/2013 alle ore 23,31.

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, Segretario Generale della Provincia di Pavia, la presente copia autentica all'originale sottoscritto con modalità informatiche di firma digitale, formata da n. 43 (quarantatre) facciate sin qui, in conformità al documento informatico depositato in originale irrevocabilmente negli atti del Segretario Generale. Si rilascia la presente copia autentica, su richiesta della parte, per gli usi consentiti.

Pavia, 20 dicembre 2013



Il Segretario Generale - Ufficiale Rogante

Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

*Chiarina Carmela Urbano*

